Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 9 del 10 gennaio 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 13 novembre 1978, n. **866.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **867.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **868.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Zaire relativo all'accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **869.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **870.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1978, n. **866.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — MALFATTI — OSSOLA — BISAGLIA

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, d'ora in avanti denominati come « Parti contraenti »;

desiderosi di creare favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale effettuati dagli investitori della Repubblica italiana nel territorio della Repubblica socialista di Romania e dagli investitori della Repubblica socialista di Romania nel territorio della Repubblica italiana;

tenuto conto della collaborazione già felicemente instaurata con l'Accordo a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica tra i due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1973;

consci che la mutua garanzia degli investimenti di capitale in virtù di accordi internazionali e suscettibile di stimolare gli investimenti stessi;

tenuto debito conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare delle disposizioni relative al capitolo sullo sviluppo della cooperazione nel campo dell'economia e di quelle intese a favorire la conclusione di specifici accordi bilaterali concernenti vari problemi di mutuo interesse;

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

(*Promozione e garanzia degli investimenti di capitale*)

1 Ognuna delle Parti contraenti incoraggerà e creerà favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale nel proprio territorio effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente.

2 Gli investimenti di capitale saranno consentiti in conformità alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio gli investimenti verranno effettuati e fruiranno della garanzia prevista dal presente Accordo.

3 Gli investimenti di cui al presente Accordo godranno sul territorio di ciascuna Parte contraente di ogni protezione e sicurezza

ARTICOLO 2

(*Definizioni*)

Ai fini del presente Accordo

1. Per « investimento di capitale » si intende l'apporto alla realizzazione di un obiettivo economico, comprendente ogni categoria di beni e di servizi in cui sia investito un capitale. In particolare, anche se non esclusivamente, per « investimento di capitale » si intende:

a) la proprietà di beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto reale acquisito o costituito in conformità alla legislazione del paese in cui l'investimento è stato effettuato;

b) i diritti di partecipazione a società, imprese o ad altre iniziative economiche, ivi compresa qualsiasi quota di capitale cui l'investitore abbia diritto a qualunque altra forma di partecipazione azionaria;

c) i crediti pecuniari e altri diritti relativi a servizi e prestazioni che abbiano un valore economico e finanziario;

d) i diritti di proprietà industriale e intellettuale, i procedimenti tecnologici, i marchi di fabbrica, le denominazioni e l'avviamento commerciale, il *know-how;*

e) le concessioni conferite per legge e per contratto, ivi comprese quelle di ricerca e di sfruttamento.

La modificazione di forma sotto la quale il capitale è stato investito non pregiudicherà la sua qualità di investimento

2 Per « utili » si intendono i dividendi, i benefici ed i redditi di qualsiasi natura prodotti dai capitali investiti

3 Per « investitori » si intendono

a) per quanto riguarda la Repubblica italiana: i residenti di nazionalità italiana e le persone giuridiche costituite nel territorio della Repubblica nei limiti e in ottemperanza delle norme vigenti;

b) per quanto riguarda la Repubblica socialista di Romania: le unità economiche romene aventi personalità giuridica, che, in conformita alle norme di legge romene, siano abilitate a svolgere attività commerciali e di cooperazione economica con l'estero.

ARTICOLO 3

(*Trattamento della nazione più favorita*)

1. Ciascuna Parte contraente concederà, sul proprio territorio, agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati, ai loro

investimenti di capitale e agli utili che ne derivino, sia sulla base della propria legislazione interna che in esecuzione di accordi internazionali presenti e futuri

2 Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione nel caso in cui i vantaggi accordati agli investitori di terzi Stati, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, derivino dall'appartenenza presente e futura delle Parti contraenti ad unioni doganali, o valutarie, zone di libero scambio e comunità economiche

3 Le disposizioni del paragrafo 1 sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non comportano l'obbligo per ciascuna delle Parti contraenti di estendere agli investitori dell'altra Parte, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili, i vantaggi derivanti dall'esecuzione di accordi internazionali o intese concernenti in tutto o in parte imposte e tasse o derivanti dall'applicazione della propria legislazione interna in materia di imposizione fiscale.

4. Ciascuna Parte contraente rispetterà ogni altra obbligazione assunta in ordine agli investitori dell'altra Parte contraente, ai loro investimenti di capitale e ai relativi utili

Articolo 4

(*Espropriazione e indennizzi*)

1. Gli investimenti di capitale degli investitori di ciascuna Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente non potranno essere sottoposti a provvedimenti di nazionalizzazione, espropriazione o a misure equivalenti alla nazionalizzazione o all'espropriazione se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata con le debite procedure e contro il versamento di una indennità.

Tale indennità dovrà corrispondere al valore reale del capitale espropriato alla data dell'espropriazione stessa, essere liquida ed esigibile all'atto del trasferimento di proprietà, essere versata senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile.

A richiesta dell'investitore espropriato l'ammontare dell'indennità dovrà formare oggetto di nuova valutazione da parte del competente organo giurisdizionale nel Paese in cui è stato effettuato l'investimento, secondo le debite procedure di legge e in conformità ai princìpi stabiliti nel presente articolo.

Se, nonostante l'esaurimento delle procedure e delle possibilità di ricorso previste dall'ordinamento del Paese in cui l'investimento di capitale ha avuto luogo, continuassero a sussistere divergenze fra le pretese di un investitore di una Parte contraente e quelle dell'altra Parte contraente in ordine all'ammontare dell'indennità, le parti in causa avranno il diritto di sottoporre nel termine di 2 mesi dall'esaurimento dei ricorsi interni la controversia a conciliazione od arbitrato, in conformità alle disposizioni della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla *firma a* Washington il 18 marzo 1965.

Qualora l'ammontare dell'indennità fissata in via definitiva risulti superiore o inferiore all'ammontare della indennità liquidata all'atto dell'espropriazione, la relativa differenza dovrà essere versata o restituita senza ritardo all'avente diritto, essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile.

Nel caso in cui i versamenti delle indennità di cui al presente paragrafo vengano effettuati con ritardo all'avente diritto, a quest'ultimo saranno dovuti gli interessi per il periodo corrispondente al ritardo stesso.

2 Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite o danni a causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, ivi comprese perdite o danni a seguito di requisizioni subite sul territorio dell'altra Parte contraente, beneficeranno da parte di quest'ultima – per quanto riguarda le restituzioni, le indennità, i compensi o altri risarcimenti – di un trattamento adeguato e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati. I relativi versamenti dovranno essere corrisposti senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibili liberamente e senza ritardo in valuta convertibile.

Articolo 5

(*Rimpatrio dei capitali e degli utili*)

Ciascuna Parte contraente garantirà in ogni momento il libero trasferimento dei capitali e degli utili che ne derivano, nonché dei capitali derivanti da realizzi successivi e dei relativi utili, appartenenti agli investitori dell'altra Parte contraente, e, in caso di liquidazione o vendita, dei realizzi di tale liquidazione o vendita, fermo il diritto di ciascuna Parte contraente di esercitare equamente, in buona fede e in maniera non discriminatoria, i poteri conferitile dalla sua legislazione

Articolo 6

(*Surrogazione*)

Qualora una delle Parti contraenti effettui, secondo le proprie disposizioni di legge, un pagamento a titolo di indennizzo ad un proprio investitore per un investimento di capitale o per una parte di esso investito nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima si impegna a riconoscere:

a) il trasferimento di qualsiasi diritto e pretesa da detto investitore alla Parte contraente che ha corrisposto la indennità;

b) che la Parte contraente che ha corrisposto l'indennità è abilitata in via di surrogazione a sostenere i diritti e le pretese e ad esercitare le azioni spettanti all'investitore, assumendone al-

tresì gli obblighi connessi con l'investimento di capitale, ivi compreso quello del pagamento delle relative tasse ed imposte.

La Parte contraente surrogatasi potrà sostenere i diritti e le pretese ed esercitare le azioni nella stessa misura ed entro gli stessi limiti del precedente titolare tanto innanzi ad organi giudiziari dell'altra Parte contraente che in qualsiasi altra forma prevista.

ARTICOLO 7

(*Trasferimenti valutari*)

1 I trasferimenti valutari previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6 saranno effettuati liberamente e senza ritardo nella divisa convertibile in cui l'investimento di capitale è stato effettuato, ovvero in qualsiasi altra divisa convertibile al tasso ufficiale di cambio in vigore alla data del trasferimento.

2. Si intendono senza ritardo i trasferimenti che si effettuano entro un termine normalmente necessario per espletare le formalità di trasferimento. Il termine decorre dal giorno in cui è stata presentata alle Autorità competenti, nei modi previsti dalla legge, la richiesta di trasferimento corredata dai documenti necessari. Tale termine non deve in nessun caso superare un periodo di due mesi.

ARTICOLO 8

(*Investimenti di capitale antecedenti*).

Gli investimenti di capitale effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo da investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte e gli utili che ne derivano sono egualmente disciplinati dalle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 9

(*Controversie tra le Parti contraenti*).

1 Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica. Qualora una controversia tra le Parti contraenti non potesse essere risolta per via diplomatica entro sei mesi dal suo inizio, previa richiesta di una delle Parti contraenti la stessa sarà sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni caso specifico, come segue. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro. I due arbitri così nominati sceglieranno un cittadino d'un terzo Stato che verrà nominato presidente del tribunale arbitrale previa approvazione delle due Parti contraenti. Il presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. Se in nessuno dei periodi precedentemente specificati le nomine di cui trattasi hanno avuto luogo, ciascuna Parte potrà, in assenza di altre intese, invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia ad effettuare le nomine necessarie. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia è cittadino di una delle Parti contraenti o se è in altro modo impedito ad espletare tale compito, le nomine necessarie saranno effettuate dal vice presidente della Corte internazionale di giustizia. Se anche questi si trova in una delle situazioni impeditive richiamate nel presente paragrafo le nomine saranno effettuate dal membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

3. Il tribunale arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo e di altri accordi eventualmente conclusi fra le Parti contraenti e le norme del diritto internazionale generale. Esso deciderà a maggioranza di voti. La decisione sara definitiva e vincolante per entrambe le Parti contraenti.

4. Ciascuna Parte contraente sosterrà le spese relative al proprio membro del tribunale nonché alla propria rappresentanza nel procedimento arbitrale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale e le rimanenti spese saranno a carico, in parti uguali, delle Parti contraenti.

5 Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura

ARTICOLO 10

(*Entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo*)

1. Il presente Accordo sarà ratificato conformemente alle procedure costituzionali di ciascuna Parte contraente; gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma appena possibile.

2 Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica Esso rimarrà in vigore per la durata di dieci anni e si intenderà prorogato per un ulteriore periodo di dieci anni, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti contraenti effettuata almeno dodici mesi prima della scadenza. Successivamente l'Accordo potrà essere denunciato in ogni momento, con un preavviso scritto di dodici mesi.

3 Per quanto riguarda gli investimenti di capitale effettuati durante il periodo di validità dell'Accordo ed i relativi utili, le disposizioni del presente Accordo continueranno ad avere effetto per la durata di venti anni dalla data della scadenza dell'Accordo stesso.

FATTO a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due originali, in lingua italiana e romena, i due testi facenti egualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Filippo Maria Pandolfi

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
Florea Dumitrescu

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **867.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi, effettuato a San Marino il 21 marzo 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al secondo capoverso dello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

N 334

San Marino, lì 21 marzo 1977

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi alla richiesta formulata dal Governo della Repubblica di San Marino diretta ad ottenere un aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, stabilito con l'Accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968 in complessivi 60.000 Kg (di cui 20.000 Kg in confezione speciale), per comunicarLe che le competenti Autorità italiane, al fine di venire incontro ai desideri del Governo sammarinese nello spirito di amicizia che contraddistingue i rapporti fra i nostri due Paesi, consentono che il contingente annuo sia elevato, a decorrere dal corrente anno, a 90.000 Kg.

La presente nota e la risposta che la S V. vorrà compiacersi trasmettere costituiranno un Accordo tra le due parti, che entrerà in vigore non appena le stesse si saranno reciprocamente comunicate che i rispettivi adempimenti costituzionali sono stati espletati.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

(Bruno AGLIETTI)

S E

Dott Giancarlo GHIRONZI

Segretario di Stato per gli Affari Esteri

SAN MARINO

N 3093/Cc/4/Aa/419/510

San Marino, 21 Marzo 1977/1676 d F R

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera della S V in data odierna, del seguente tenore:

« Ho l onore di riferirmi alla richiesta formulata dal Governo della Repubblica di San Marino diretta ad ottenere un aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, stabilito con l'Accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968 in complessivi 60.000 Kg (di cui 20.000 Kg. in confezione speciale), per comunicarLe che le competenti Autorità italiane, al fine di venire incontro ai desideri del Governo sammarinese nello spirito di amicizia che contraddistingue i rapporti fra i nostri due Paesi, consentono che il contingente annuo sia elevato, a decorrere dal corrente anno, a 90.000 Kg.

La presente nota e la risposta che la S V. vorrà compiacersi trasmettere costituiranno un Accordo tra le due parti, che entrerà in vigore non appena le stesse si saranno reciprocamente comunicate che i rispettivi adempimenti costituzionali sono stati espletati »

Ho l'onore di comunicare alla S V. che il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto precede

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione

Il Segretario di Stato

(Giancarlo GHIRONZI)

S E

Dr Gr Cr Bruno AGLIETTI

Ministro d'Italia

SAN MARINO

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **868.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Zaire relativo all'accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti atti internazionali:

a) scambio di note sulla sostituzione dell'annesso e del *Memorandum* n. 1 allegati all'accordo aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973;

b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, alla clausola finale dello scambio di note di cui alla lettera *a*), ed all'articolo XVI dell'accordo di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Rome, le 9 Mai 1973

Excellence,

J'ai l'honneur de Vous proposer que, d'après l'Article IX de l'Accord Aérien en vigueur entre la République Italienne et la République du Zaïre, signé à Rome le 7 décembre 1962, l'Annexe et le Mémorandum no 1 annexés à l'Accord ci-dessus mentionné soient remplacés comme suit:

1 Tableau des routes italiennes

Points en Italie - Kano - Kinshasa - Lusaka ou Johannesburg et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

Tableau des routes zaïroises

Points au Zaire - un point intermédiaire - Rome - Genève - Bruxelles et/ou Londres et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route

2 Les deux Parties Contractantes ont convenu d'accorder aux deux entreprises désignées l'exploitation de deux fréquences hebdomadaires chacune, sur les routes agréées avec des appareils de type DC8 ou DC10.

En outre, dans le cadre de l'exploitation des services agréés entre l'Italie et le Zaïre et vice-versa, les deux Parties Contractantes invitent leurs entreprises désigneées à conclure un accord commercial.

3. Les deux entreprises désignées auront la possibilité de desservir, sans droits de trafic, d'autres escales intermédiaires ou au-delà des territoires respectifs outre ceux spécifiés dans les tableaux des routes

4 L'entreprise désignée du Zaire aura le droit de desservir le point intermédiaire spécifié dans son tableau des routes, à choisir parmi les points suivants: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala et éventuellement Tunis.

5 L'expression « ou » indiquée dans les tableaux des routes italiennes et zaïroises signifie que les points spécifiés ne peuvent pas être exploités lors du même service mais ils peuvent être exploités simultanément par des services différents.

6 Les deux Parties Contractantes invitent les deux entreprises désignées à conclure un accord pour l'exploitation d'un service cargo entre les deux Pays

7 Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise aérienne désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer librement, au cours officiel de change, les revenus nets tirés par cette entreprise dans son territoire en relation avec le transport des passagers, de la poste et des marchandises.

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note ainsi que Votre réponse constitueront un accord entre nos Gouvernements et aura pour effet de remplacer, à partir de la date de Votre réponse, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord Aérien signé à Rome le 7 décembre 1962.

Je Vous prie, Excellence, d'agréer l'expression de mes sentiments dévoués.

MEDICI

S E M NGOUZA KARL-I-BOND

Commissaire d'Etat au Affaires Etrangères
et à la Coopération Internationale
de la République du Zaïre

Rome, le 9 Mai 1973

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre note datée d'aujourd'hui dont la teneur est la suivante:

« J'ai l'honneur de Vous proposer que, d'après l'Article IX de l'Accord Aérien en vigueur entre la République Italienne et la République du Zaïre, signé à Rome le 7 décembre 1962, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord ci-dessus mentionné soient remplacés comme suit:

1 Tableaux des routes italiennes

Points en Italie - Kano - Kinshasa - Lusaka ou Johannesburg et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route.

Tableau des routes zaïroises:

Points au Zaïre - un point intermédiaire - Rome - Genève Bruxelles et/ou Londres et vice-versa avec faculté d'omission d'escale(s) et avec pleins droits de trafic entre et sur tous les points de la route

2. Les deux Parties Contractantes ont convenu d'accorder aux deux entreprises désignées l'exploitation de deux fréquences hebdomadaires chacune, sur les routes agréées avec des appareils de type DC8 ou DC10.

En outre, dans le cadre de l'exploitation des services agréés entre l'Italie et le Zaïre et vice-versa, les deux Parties Contractantes invitent leurs entreprises désignées à conclure un accord commercial.

3 Les deux entreprises désignées auront la possibilité de desservir, sans droits de trafic, d'autres escales intermédiaires ou au-delà des territoires respectifs outre ceux spécifiés dans les tableaux des routes

4 L'entreprise désignée du Zaïre aura le droit de desservir le point intermédiaire spécifié dans ton tableau des routes, à choisir parmi les points suivants: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala et éventuellement Tunis.

5. L'expression "ou" indiquée dans les tableaux des routes italiennes et zaïroises signifie que les points spécifiés ne peuvent pas être exploités lors du même service mais ils peuvent être exploités simultanément par des services différents.

6. Les deux Parties Contractantes invitent les deux entreprises désignées à conclure un accord pour l'exploitation d'un service cargo entre les deux Pays.

7. Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise aérienne désignée par l'autre Partie Contractante le droit de transférer librement, au cours officiel de change, les revenus nets tirés par cette entreprise dans son territoire en relation avec le transport des passagers, de la poste et des marchandises

Si Votre Excellence est d'accord sur ce qui précède, la présente note ainsi que Votre réponse constitueront un accord entre nos Gouvernements et aura pour effet de remplacer, à partir de la date de Votre réponse, l'Annexe et le Mémorandum no. 1 annexés à l'Accord Aérien signé à Rome le 7 décembre 1962 ».

J'ai l'honneur de Vous informer que le Conseil Exécutif National de la République du Zaïre accepte Vos propositions et que par tant Votre note et la présente réponse constituent un accord entre nos Gouvernements respectifs entrant en vigueur dès aujourd'hui.

Agréez l'expression de mes sentiments dévoués.

NGOUZA KARL-I-BOND

S.E. Giuseppe MEDICI

Ministre des Affaires Etrangères
de la République Italienne

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese

Roma, 9 maggio 1973

Eccellenza,

Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo Aereo in vigore fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come segue:

1 Tabella delle rotte italiane

Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

Tabella delle rotte zairesi

Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra - Bruxelles e/o Londra e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.

Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.

3 Le due compagnie designate avranno la possibilità di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte

4 La compagnia designata dello Zaire avrà il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala ed eventualmente Tunisi.

5. Il termine « o » indicato nelle tabelle delle rotte italiane e zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.

6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto merci fra i due paesi.

7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci.

Se Vostra Eccellenza è d'accordo su quanto precede, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avrà per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il *Memorandum* n. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962.

La prego, Eccellenza, di gradire l'espressione dei miei sentimenti devoti.

MEDICI

S E M NGOUZA KARL-I-BOND

Commissario di Stato
per gli Affari Esteri e per la Cooperazione
Internazionale della Repubblica dello Zaire

Roma, 9 maggio 1973

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna di cui il tenore è il seguente:

« Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo Aereo in vigore fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il *Memorandum* N. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come segue

1 Tabella delle rotte italiane

Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.

Tabella delle rotte zairesi

Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra - Bruxelles e/o Londra e viceversa con facoltà di saltare uno o più scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta

2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.

Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.

3 Le due compagnie designate avranno la possibilità di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte

4 La compagnia designata dello Zaire avrà il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy, Douala ed eventualmente Tunisi.

5 Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.

6 Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto merci fra i due paesi.

7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei passeggeri, della posta e delle merci.

Se Vostra Eccellenza è d'accordo su quanto precede, la presente nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avrà per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il *Memorandum* N. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962 ».

Ho l'onore d'informarLa che il Consiglio Esecutivo Nazionale della Repubblica dello Zaire accetta le Sue proposte e che quindi la Sua nota e la presente risposta costituiscono un accordo fra i nostri rispettivi Governi che entra in vigore a partire da oggi.

Gradisca l'espressione dei miei sentimenti devoti

NGOUZA KARL-I-BOND

S E Giuseppe MEDICI

Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE SUDAN ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Democratic Republic of the Sudan being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows

Article I

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(*b*) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Democratic Republic of the Sudan, the Director General of Civil Aviation and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates; and in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorised to perform a particular function to which this Agreement relates;

(*c*) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article III of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

(*d*) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

(*e*) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article II

1 Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex.

2 Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail for remuneration of hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party

Article III

1 Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex

2 On receipt of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorization.

3 The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article II of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5 When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff

established in accordance with the provisions of Article VI of this Agreement is in force in respect of those services.

6 Each Contracting Party shall have the right to revoke en operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article II of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(*a*) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

(*b*) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or

(*c*) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

7. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (6) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article IV

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2. There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

(*a*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

(*b*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than air services and must be re-exported if not used, unless their admission to home use is granted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article and applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article V

1. There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3 The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline and the country of ultimate destination of the traffic. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the agreed services passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation

Article VI

1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes

between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subejct to the agreement of the said Authorities.

4 This approval may be given expressely. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XII of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established

Article VII

Each Contracting Party shall grant the right of free tranfer in convertible currency at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airline of the other Contracting Party in connection with sales related to carriage of passengers, mail and cargo on its own territory

Such transfers shall not be subject to any imposition or restriction

Article VIII

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and behaviour of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contiacting Party.

of the other Contracting Party.

2. The laws, regulation and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission, stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried on by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

Article IX

1. Each Contiacting Party shall grant to the designated airline of one Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on the territory of the other Contracting Party such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

The employment of third country nationals in the territory of either Contracting Party shall be possible only subject to the approval of the Aeronautical Authorities concerned

2 The personnel of the other Contracting Party or nationals of a third country shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulation and administrative requirements applicable in that territory.

3. The number and names of such personnel mentioned in para 2) of this Article shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

Article X

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences, granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country

Article XI

1. In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and its Annex.

2 If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may by either oral or in writing and shall unless otherwise agreed, begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3 In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement or its Annex in accordance with paragraphs 2 and 3 of this Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

Article XII

1 If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves.

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it

3. If such Governments fail to reach a settlement by negotiation, the Contracting Parties may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4. Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph 3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties

Article XIII

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article XIV

The present Agreement and any modifications or amendments in accordance with Article XI shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article XV

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article XVI

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to their constitutional requirements.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done in duplicate at Rome in the English Language, this fourth day of September 1975

For the Government of the Republic of Italy	*For the Government of the Democratic Republic of the Sudan*
Felice SANTINI	Hassan BESHIR

ANNEX

1. Routes to be operated by the designated airline of the Sudan in both directions for mixed and/or all cargo services with full traffic rights:

Points in the Sudan - Intermediate Points (Cairo, Athens, Belgrade) - Points in Italy (Rome) - Points Beyond (Munich, Geneva or Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, London).

Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights

2 Routes to be operated by the designated airline of Italy in both directions for mixed and/or all cargo services with full traffic rights:

Points in Italy - Intermediate Points (Athens, Cairo, Jeddah) - Points in the Sudan (Khartoum) - Points Beyond (Asmara, Addis Ababa, Mogadishu, Entebbe and/or Nairobi and/or Dar Es Salaam, Lusaka and beyond)

Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights

3 The designated airline of each Contracting Party shall be entitled to operate mixed and/or all cargo services up to the number of three frequencies per week with aircraft of the type of DC8-B707 or of similar capacity.

4. The designated airline of each Contracting Party may at its convenience call at intermediate point(s) or point(s) beyond the territory of the other Contracting Party, different from those specified at the route schedule However it will not be allowed to exercise traffic rights between this or these point(s) and the point in the territory of the other Contracting Party unless these rights have been previously granted by the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*

FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — Il testo facente fede è unicamente quello in inglese

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IN MATERIA DI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI LÀ DI ESSI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Sudan, essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi;

Hanno convenuto quanto segue

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica Democratica del Sudan, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento; e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte Contraente avrà designato, con notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, in conformità all'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato;

d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato ha il significato attribuitogli dall'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea », e « scalo per scopi non commerciali » hanno il significato rispettivamente assegnato loro dall'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo II

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate all'Allegato.

2. Subordinamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di effettuare scali nel detto territorio per scopi non commerciali;

c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, al fine di scaricare e caricare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta.

3. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo sarà inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dietro compenso o a seguito di affitto, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.

Articolo III

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare, per iscritto, all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato

2 Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere, senza indugio, alla compagnia aerea designata l'apposita autorizzazione all'esercizio.

3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrar loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in materia di esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da tali Autorità, in conformità alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare ad una compagnia aerea la concessione dell'autorizzazione specificata al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'Articolo II del presente Accordo quelle condizioni che essa ritenga necessarie, qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprietà ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente s'impegna a fornire all'altra Parte Contraente tutti quei documenti relativi a tale materia che questa possa richiederle.

5 Allorchè una compagnia aerea sia stata in tal modo designata ed autorizzata, essa potrà iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati, a condizione che, riguardo a tali servizi, sia in vigore una tariffa, fissata in conformità alle disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo II del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti:

a) qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprietà e il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; o

b) qualora tale compagnia aerea abbia mancato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso tali diritti; o

c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformità alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.

7. Salvo che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (6) del presente Articolo siano essenziali onde prevenire ulteriori trasgressioni alle leggi e ai regolamenti, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente

Articolo IV

1 L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata da una Parte Contraente, come pure le provviste di carburante e di lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione e qualsiasi altro onere fiscale all'atto dell'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Da detti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi resi, saranno anche esenti:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento portato a bordo e immagazzinato

sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati esclusivamente da tale compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nel corso dell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorità di tale altra Parte Contraente, e destinati ad essere utilizzati e consumati esclusivamene durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai precedenti paragrafi non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, salvo che non venga loro concesso il permesso di immissione sul mercato interno, conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4 Le esenzioni stabilite nel presente Articolo ed applicabili anche a quella parte dei sunnominati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere soggette a conformarsi a particolari formalità, applicabili di norma su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali

Articolo V

1 Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere concesse eque ed eguali opportunità di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori

2 Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra tener conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non provocare indebiti intralci ai servizi forniti da quest'ultima su tutte o su parte delle stesse rotte

3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le esigenze correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcati che sbarcati nei punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea verranno effettuate in conformità al principio generale secondo cui la capienza dovrà essere in rapporto a:

a) le esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;

b) le esigenze del traffico relative all'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti dalle compagnie aeree degli Stati facenti parte dell'area e

c) le esigenze dell'esercizio di voli senza scalo.

Articolo VI

1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocità e di comodità) e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree relativamente a qualsiasi tratto della rotta specificata

Queste tariffe verranno fissate in osservanza delle seguenti disposizioni del presente Articolo.

2 Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente agli oneri per diritti d'agenzia ad esse connessi, dovranno, se possibile, essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le compagnie aeree designate e interessate mediante consultazioni con altre compagnie aeree che operino su tutta, o parte di, tale rotta; tale accordo, ove possibile, verrà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe della Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo.

3 Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. In casi speciali, tale periodo puo essere ridotto, previo consenso di dette Autorità.

4 Tale consenso può essere dato esplicitamente Qualora nessuna delle Autorità Aeronautiche abbia espresso il proprio disaccordo entro entra (30) giorni dalla data di presentazione, queste tariffe, in conformità al paragrafo (3) del presente Articolo, verranno considerate approvate. Ove il periodo per la presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo (3), le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui debba essere notificato qualsiasi disaccordo sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Qualora le compagnie aeree designate non riescano a concordare su una qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche motivo non si possa concordare una tariffa, conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorità Aeronatutiche delle Parti Contraenti dovranno tentare di determinare le tariffe mediante accordi tra loro.

6 Qualora le Autorità Aeronautiche non possano concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa, presentata loro ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi

tariffa, ai sensi del paragrafo (5), la controversia verrà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo XII del presente accordo

7 Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finchè non venga fissata una nuova tariffa

Articolo VII

Ciascuna Parte Contraente concederà il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio.

Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.

Articolo VIII

1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza, o partenza, sul proprio territorio, di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla navigazione e al comportamento di tale aeromobile allorchè sia nell'ambito del proprio territorio si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente

2 Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, quali i regolamenti relativi all'entrata, partenza, emigrazione, immigrazione, dogana e sanità, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre sono nell'ambito del proprio territorio.

Articolo IX

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di tenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata

L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà possibile solo su approvazione delle Autorità Aeronautiche competenti.

2 Il personale dell'altra Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno soggetti alle leggi in materia di ammissione e soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente quali le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili in tale territorio.

3 Il numero ed i nominativi di tale personale, citato al paragrafo (2) del presente Articolo, verranno sottoposti all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti

Articolo X

I certificati di navigabilità aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

Articolo XI

1 In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

2 Qualora una delle Parti Contraenti reputi auspicabile modificare i termini del presente Accordo, essa puo in qualsiasi momento proporre, per iscritto, tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in connessione a tali modifiche proposte potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto e, salvo diversamente concordato, avranno inizio entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3 Qualora una delle Parti Contraenti ritenga sia auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica verrà concordata mediante consultazioni tra le Autorita Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4 Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, conformemente ai paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrerà in vigore allorche è stata confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Articolo XII

1 Se dovesse sorgere una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente

Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla mediante negoziati tra loro.

2 Ove le Autorità Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla

3. Qualora i Governi non dovessero raggiungere una soluzione tramite negoziato, le Parti Contraenti possono convenire di demandare la controversia alle decisioni di qualche persona o ente; se esse non dovessero concordare in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, verrà sottoposta alla decisione di un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo designato dai primi due arbitri nominati in tal modo. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento da parte di una delle Parti Contraenti dall'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di arbitrato della controversia da parte di un *Tribunale arbitrale*, e il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni. Ove una delle Parti Contraenti non dovesse nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non venga designato entro il termine specificato, una delle Parti Contraenti può richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile di designare un arbitro o arbitri, a seconda delle circostanze. In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato diverso dalle Parti al presente Accordo e agirà in veste di Presidente del Tribunale arbitrale.

4. Ogni decisione emanata da un Tribunale arbitrale, ai sensi del paragrafo (3) del presente Articolo, sara vincolante per entrambe le Parti Contraenti, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente al tempo della istituzione del Tribunale arbitrale.

Articolo XIII

Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo, cui entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo verrà emendato al fine di conformarlo alle disposizioni di tale Convenzione

Articolo XIV

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformità all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Articolo XV

Una delle Parti Contraenti può, in qualsiasi momento, notificare al l'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile In tal caso, l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di avviso di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica è stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

Articolo XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note Diplomatiche con cui confermano che l'Accordo è stato ratificato, in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente designati ed autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto in duplice esemplare a Roma, nella lingua inglese, il quarto giorno di settembre, 1975.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Felice SANTINI

Per il Governo
della Repubblica Democratica
del Sudan
Hassan BESHIR

ALLEGATO

1. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata del Sudan in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:

Punti nel Sudan - Punti intermedi (Cairo, Atene, Belgrado) - Punti in Italia (Roma) - Punti al di là (Monaco, Ginevra o Zurigo, Francoforte, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Londra).

A scelta della compagnia aerea designata, potrà essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.

2. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata dell'Italia in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:

Punti in Italia - Punti intermedi (Atene, Cairo, Gedda) - Punti in Sudan (Khartoum) - Punti al di là (Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio, Entebbe e/o Nairobi e/o Dar-Es-Salam, Lusaka e oltre).

A scelta della compagnia aerea designata, potrà essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.

3. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di effettuare servizi misti e/o di sole merci fino alla frequenza di tre volte a settimana con aeromobili di tipo DC8-B707 o di capienza simile.

4. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente può, per sua comodità, effettuare scali nel punto/i intermedio in un punto/i al di là del territorio dell'altra Parte Contraente, diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte. Tuttavia, non le sarà permesso di esercitare diritti di traffico tra questo o questi punto/i e il punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che questi diritti non le siano stati precedentemente concessi dalle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **869.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXV dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA ED IL CANADA

Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada hanno concordato quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto da esso diversamente disposto:

a) « prestazione per i figli » designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;

b) « Autorità competente » designa il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte;

c) « periodo accreditato » designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Designa anche, per quanto concerne l'Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Canada, un periodo (« periodo equivalente ») durante il quale è erogabile una pensione di invalidità in virtù del Regime pensionistico del Canada;

d) « prestazione in caso di morte » designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione in caso di morte erogabile in virtù del Regime pensionistico del Canada;

e) « lavoratore » designa, per quanto concerne l'Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una persona che svolga una attività lavorativa coperta dal Regime pensionistico del Canada;

f) « pubblico impiego » designa, per quanto concerne l'Italia, l'impiego di una persona legata all'organismo da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico, e, per quanto concerne il Canada, designa l'impiego in qualità di membri della Polizia reale canadese a cavallo o delle Forze armate del Canada, nonchè l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada o dal Governo od ente municipale di qualsiasi provincia e include ogni impiego che possa essere designato come tale di volta in volta dalle Autorità competenti di ciascuna delle due Parti;

g) « prestazione di invalidità » designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di invalidità o una pensione privilegiata d'invalidità erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di invalidità erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;

h) « legislazione » designa la legislazione specificata o descritta all'articolo II, e ogni emendamento alla suddetta, e includerà:

(*i*) i provvedimenti legislativi e i regolamenti relativi a nuovi rischi od obblighi sociali, ma solo ove le Parti addivengano ad intese a tale effetto;

(*ii*) i provvedimenti legislativi e i regolamenti che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ma solo qualora il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volontà contraria al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti legislativi e regolamenti;

i) « mese » designa un mese di calendario;

j) « prestazione di vecchiaia » designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianità o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di vecchiaia erogabile in base allo « Old Age Security Act » (esclusi ogni supplemento subordinato al reddito, l'assegno per il coniuge e la pensione in caso di ritiro dal lavoro — « retirement pension » — concessa in base al Regime pensionistico del Canada);

k) « pensione », « assegno » o « prestazione » includono qualsiasi maggiorazione di pensione, assegno o prestazione;

l) « assegno per il coniuge » designa la prestazione comprendente l'equivalente della pensione e l'equivalente del supplemento erogabili al coniuge di un pensionato ai sensi dello « Old Age Security Act »;

m) « prestazione ai superstiti » designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Canada, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime pensionistico del Canada;

n) « territorio » designa, per quanto concerne l'Italia, il territorio della Repubblica italiana e, per quanto concerne il Canada, il territorio del Canada;

o) « prestazioni in caso di tubercolosi » designano le prestazioni in natura o in denaro erogabili in caso di tubercolosi in virtù della legislazione italiana;

p) « anno » designa un anno di calendario;

q) altri termini ed espressioni hanno il significato loro rispettivamente attribuito dalla legislazione applicabile.

Articolo II

Le disposizioni del presente Accordo si applicano

a) per quanto concerne l'Italia

(*i*) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;

(*ii*) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (*i*);

(*iii*) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e

(*iv*) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) per quanto concerne il Canada

(*i*) allo « Old Age Security Act »; e

(*ii*) al Regime pensionistico del Canada

Articolo III

(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo II, nonche ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte

(2) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtù del presente Accordo gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi di tale legislazione come se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo

PARTE II

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo IV

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, un lavoratore è soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attività.

(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, qualora un lavoratore svolga la sua attività nello stesso periodo di tempo nel territorio di ambedue le Parti sarà soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sarà considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sarà considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Articolo V

(1) Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuerà ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi.

(2) *a)* Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attività nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, avrà diritto di scegliere, entro tre mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui egli ne avrà dato comunicazione alla idonea Autorità competente.

b) Qualora detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera *a)*, continuerà ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtù di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera *a)*, la medesima gli si applicherà per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di *entrata in vigore del presente Accordo.*

Articolo VI

(1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per l'Italia venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio del Canada, la legislazione canadese non le si applicherà

(2) Qualora una persona che sia soggetta alla legislazione canadese e che presti servizio come impiegato governativo per il Canada venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio della Repubblica italiana, la legislazione italiana non le si applicherà e le si

applicherà la legislazione canadese come se fosse stata impiegata nel territorio canadese

(3) Le disposizioni di cui all'articolo V, paragrafo (2), in materia di scelta della legislazione si applicheranno al cittadino di una delle due Parti che, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sia impiegato localmente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte.

(4) *a)* Il cittadino di una delle due Parti che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, avrà diritto di scegliere, entro tre mesi a partire dall'inizio del rapporto di impiego, l'applicazione della legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne l'impiego stesso Se egli sceglie la legislazione della Parte di cui è cittadino, tale legislazione gli si applicherà fino ad un massimo di 24 mesi; e se egli sceglie la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, gli si applicherà tale legislazione. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui egli ne avrà data comunicazione alla idonea Autorità competente.

b) Se una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui alla lettera *a)* non si avvalga di tale diritto, ad essa si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio è impiegata.

Articolo VII

(1) Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo (2) del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato a bordo di una nave dell'altra Parte, gli si applicherà la legislazione di quest'ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il domicilio.

(2) I membri dell'equipaggio di una nave di una delle due Parti, che sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell'altra Parte e che risiedono nel territorio di tale Parte, saranno soggetti alla legislazione di detta Parte.

(3) Ai fini del presente articolo per nave di una Parte si intende, per quanto concerne il Canada, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Canada e, per quanto concerne l'Italia, una nave o battello battente bandiera italiana

Articolo VIII

Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.

Articolo IX

(1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione canadese durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio italiano, tale periodo di residenza sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.

(2) I periodi durante i quali il coniuge o i familiari a carico di cui al paragrafo (1) sono soggetti, a cagione del loro impiego, alla legislazione italiana, non saranno considerati come periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese

(3) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (4), qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio del Canada, tale periodo non sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.

(4) I periodi durante i quali il coniuge o un familiare a carico di cui al precedente paragrafo (3) versi i contributi al Regime pensionistico del Canada verranno considerati quali periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.

Articolo X

Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorità competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai princìpi fondamentali del presente Accordo.

Parte III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

Prestazioni di vecchiaia

Articolo XI

(1) Qualora una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di una delle due Parti senza fare ricorso alle

successive disposizioni del presente articolo, la prestazione erogabile in virtù della legislazione italiana sarà erogabile anche nel territorio del Canada, e la prestazione erogabile in virtù della legislazione canadese sarà erogabile anche nel territorio italiano a condizione o che il numero di anni di residenza in Canada compiuti in base alla legislazione canadese ammonti ad almeno venti, oppure che i periodi di residenza nel territorio di entrambe le Parti, cumulati conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo (4) del presente articolo, quando siano espressi in anni in Canada, assommino ad almeno venti.

(2) La legislazione canadese che verrà applicata alle restante disposizioni del presente articolo sarà, nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, lo « Old Age Security Act », ad eccezione dell'articolo III (1) di tale legge.

(3) Qualora una persona non abbia diritto a prestazioni per vecchiaia in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione dell'una o dell'altra Parte, il diritto a prestazioni per vecchiaia sarà determinato totalizzando i periodi accreditati in conformità delle disposizioni *dei successivi paragrafi del presente articolo.*

(4) *a)* Ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo, la residenza nel territorio italiano sarà considerata come residenza nel territorio del Canada.

b) Ai fini della determinazione dell'importo della prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo,

(*i*) una settimana che abbia avuto fine il 31 dicembre 1965 o anteriormente a quella data, che verrebbe riconosciuta quale settimana di residenza in base allo « Old Age Security Act », sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;

(*ii*) un anno che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, *nel corso del quale sia stato versato un* contributo al Regime pensionistico del Canada, sarà considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana e, in un anno nel corso del quale un periodo equivalente è accreditato in base al Regime pensionistico del Canada, senza che venga versata alcuna contribuzione al detto regime, una settimana di tale periodo equivalente sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;

(*iii*) una settimana che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, la quale verrebbe considerata come una settimana di residenza ai fini dello « Old Age Security Act », e in relazione alla quale non siano stati versati contributi in base al Regime pensionistico del Canada, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.

(5) *a)* Ciascuna Parte *determinerà, in conformità con i criteri* fissati al precedente paragrafo, l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi accreditati in base alla legislazione di ambedue le Parti fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della legislazione di tale Parte Ai fini della determinazione del predetto ammontare teorico, la Parte, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo delle retribuzioni o dei contributi, determina le retribuzioni o i contributi da prendere in considerazione per i periodi accreditati in virtù della legislazione dell'altra Parte, sulla base della media delle retribuzioni o dei contributi accertati per i periodi accreditati in virtù della legislazione che essa applica.

b) Ciacuna Parte erogherà una quota determinata moltiplicando l'ammontare teorico di cui alla lettera *a)* per il rapporto tra i periodi accreditati in virtù della legislazione di quella Parte e il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, o il periodo che possa essere previsto da intese amministrative.

c) Le intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo (3), includeranno le adeguate formule dettagliate necessarie per l'attuazione delle lettere *a)* e *b)*.

d) Nonostante quanto previsto alla lettera *b)*, qualora il totale dei periodi accreditati secondo la lettera *a)* non raggiunga almeno dieci anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia in virtù del presente articolo, e, qualora il totale non raggiunga almeno venti anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia nel territorio italiano in virtù del presente articolo.

(6) Qualora il totale dei periodi accreditati a favore di una persona in virtù della legislazione di una Parte sia inferiore complessivamente a 53 settimane, nessuna prestazione verrà concessa da tale Parte in base ai precedenti paragrafi (4) e (5), e i predetti periodi verranno presi in considerazione dall'altra Parte ai fini dell'applicazione della propria legislazione.

Assegni per il coniuge

Articolo XII

(1) La legislazione canadese applicabile agli assegni per il coniuge in base al presente articolo è, nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, lo « Old Age Security Act » ad eccezione dell'articolo 17.1 (1) di detta legge.

(2) Qualora una persona non abbia diritto all'assegno per il coniuge in quanto non soddisfa ai requisiti di residenza stabiliti dalla legislazione canadese, il Canada, a condizione che tale persona abbia risieduto complessivamente nei territori delle Parti per almeno dieci anni, erogherà una quota dell'assegno per il coniuge determinata in conformità con la legislazione del Canada, in base al rapporto fra il numero di anni di residenza in Canada ed il totale dei periodi accreditati di residenza nei territori delle due Parti.

Prestazioni ai superstiti, per invalidità, per i figli e per morte

Articolo XIII

(1) Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidità, alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte nella misura richiesta dalla natura della prestazione.

(2) Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una Parte senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo, la prestazione sarà prorogabile anche nel territorio dell'altra Parte.

(3) Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una delle due Parti, l'acquisizione del diritto alla prestazione sarà determinata totalizzando i periodi accreditati in base alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente articolo ad un periodo accreditato dovrà intendersi come relativo alla persona in virtù dei cui contributi è richiesta una prestazione.

(4) *a)* Ai fini della determinazione dell'ammontare di una prestazione erogabile da parte del Canada ai sensi del paragrafo (5) del presente articolo, un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù della legislazione italiana per almeno 13 settimane verrà considerato come un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù del Regime pensionistico del Canada, fatte salve le disposizioni relative ai periodi minimi di contribuzione in virtù del Regime pensionistico del Canada, come potrà essere previsto nelle intese amministrative.

b) Ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni erogabili da parte dell'Italia in conformità di quanto previsto dal paragrafo (5) si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (4), lettere *b)* *(i)*, *(ii)* e *(iii)*.

(5) Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (5), lettere *a)*, *b)* e *c)*

(6) Le prestazioni erogabili da una delle due Parti in virtù del presente articolo saranno erogate anche se il titolare risiede nel territorio dell'altra Parte.

(7) *a)* Qualora una persona abbia versato contributi per un periodo inferiore a 53 settimane in virtù della legislazione italiana ed abbia versato contributi in virtù della legislazione canadese per almeno due anni, tale periodo sarà riconosciuto dal Canada ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applicherà alla legislazione italiana.

b) Qualora una persona abbia versato contributi per un solo anno in virtù della legislazione canadese e le siano stati accreditati contributi per almeno 52 settimane in virtù della legislazione italiana, tale anno sarà riconosciuto dall'Italia ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applicherà alla legislazione canadese.

Contribuzione volontaria

Articolo XIV

Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui all'articolo II, lettera *a)*, saranno presi in considerazione da parte dell'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtù del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all'articolo XI paragrafo (4), lettere *b)* *(ii)*

Prestazioni in caso di tubercolosi

Articolo XV.

Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi di contribuzione accreditati in virtà della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all'acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regime pensionistico del Canada Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno crogate esclusivamente durante la residenza nel territorio italiano.

Maggiorazioni o assegni familiari per le persone a carico di titolari di pensione

Articolo XVI

Qualora, in virtù della legislazione italiana, una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia, per invalidità o ai superstiti mentre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avrà diritto a ricevere maggiorazioni della prestazione o assegni familiari per una persona a carico se questa risieda nel territorio di una delle due Parti e come sarà specificato nelle intese amministrative.

PARTE IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo XVII

Le prestazioni di vecchiaia, per invalidità ed ai superstiti, incluse le prestazioni per i familiari a carico che, in virtù del presente Accordo, sono erogabili da una Parte nel territorio dell'altra Parte saranno erogabili anche nel territorio di un terzo Stato

Articolo XVIII

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtù della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.

Articolo XIX

(1) Le Autorità competenti e le Istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo:

a) si comunicheranno vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini della sua applicazione;

b) si forniranno reciproca e gratuita assistenza per quanto concerne qualsiasi questione che si riferisca alla sua applicazione;

c) si comunicheranno vicendevolmente, senza indugio, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso.

(2) Ogni informazione fornita in virtù del paragrafo (1) sarà utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative all'applicazione della legislazione.

(3) I Governi dell'Italia e del Canada concorderanno le intese amministrative necessarie ai fini dell'applicazione del presente Accordo; tali intese potranno essere emendate o altrimenti modificate di volta in volta e dovranno, fra l'altro, prevedere i criteri da adottare per prevenire, in sede di determinazione del diritto, i casi di sovrapposizione dei periodi accreditati a favore di una stessa persona in virtù della legislazione delle due Parti.

Articolo XX

Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione è estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte

Articolo XXI

Qualsiasi domanda, notifica o ricorso che, in base alla legislazione di una Parte, avrebbe dovuto essere presentato entro un determinato termine all'Autorità competente di tale Parte o ad una Istituzione (della detta Parte) incaricata dell'applicazione del presente Accordo, ma che invece sia stato presentato entro lo stesso termine alla corrispondente Autorità o Istituzione dell'altra Parte sarà considerato come se fosse stato presentato alla Autorità o alla Istituzione della prima Parte. In tali casi l'Autorità o Istituzione della seconda Parte provvederà a far pervenire al più presto possibile all'Autorità o Istituzione della prima Parte la domanda, la notifica o il ricorso.

Articolo XXII

Le Autorità competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque difficoltà che potrà sorgere nell'applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i princìpi fondamentali dell'Accordo stesso.

Articolo XXIII

(1) Nel caso in cui il presente Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona conformemente alle sue disposizioni sarà conservato e si terranno negoziati per la regolamentazione di qualsiasi diritto a tale momento in corso di acquisizione in virtù di quelle disposizioni

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo conferisce il diritto a ricevere una pensione, un assegno o una prestazione per un periodo antecedente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

(3) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi periodo accreditato anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso sara preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto a prestazioni in base all'Accordo medesimo

(4) Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (1), (2) e (3) del presente articolo, una pensione, un assegno o una prestazione saranno erogabili in base al presente Accordo per eventi che si siano verificati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Articolo XXIV

(1) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi idoneo organismo di una Provincia del Canada potrà stipu-

.are accordi o intese di natura amministrativa con le Autorità italiane al fine di stabilire misure di reciprocità relative all'applicazione dei presente Accordo per quanto esso concerne la legislazione oggetto dell'Accordo stesso oppure la legislazione di sicurezza sociale che rientra nelle attribuzioni delle Provincie, inclusi la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciascun accordo o intesa:

i) farà riferimento, nel suo preambolo, al presente Accordo;

(*ii*) stabilirà le procedure da seguire per quanto concerne la ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo o intesa,

(*iii*) stabilirà una idonea procedura per la sua modifica; e

(*iv*) prevederà che esso rimanga in vigore per la stessa durata del presente Accordo.

(2) Gli accordi o le intese stipulati sulla base del presente articolo non dovranno in alcun modo modificare o essere interpretati come tali da modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo.

Articolo XXV

(1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile

(2) Il presente Accordo prenderà effetto, dopo la ratifica, alla conclusione delle intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo (3). Qualora le intese amministrative riguardino solo una parte del presente Accordo, solo tale parte prenderà effetto.

(3) Il presente Accordo resterà in vigore senza limitazione di durata. Potrà essere denunciato da una delle Parti mediante notifica per iscritto all'altra Parte, con 12 mesi di preavviso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized there-to by respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in English, French and Italian, the three texts being equally authoritative.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire en langues française, anglaise et italienne, les trois textes faisant également foi

DONE at Toronto this 17 th day of november 1977.

FATTO a Toronto il 17 novembre 1977

FAIT à Toronto le 17 novembre 1977

Per il Governo dell'Italia

For the Government of Italy

Pour le Gouvernement d'Italie

(SMOQUINA)

(Giulio ANDREOTTI)

Per il Governo del Canada

For the Government of Canada

Pour le Gouvernement du Canada

(TRUDEAU)

(Monique BEGIN)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **870.**

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — ROGNONI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION RELATIVE À LA DÉLIVRANCE D'EXTRAITS PLURILINGUES D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d'améliorer les règles relatives à la delivrance d'extraits plurilingues de certains actes de l'état civil, notamment lorsqu'ils sont destinés à servir à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.

Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales.

Article 2

Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.

Article 3

Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énonciations ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Toutefois chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre una case destinée à recevoir un numéro d'identification.

Article 4

Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

Article 5

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours de mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.

Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.

Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué

Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = masculin, F = féminin

Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l annulation du mariage, le décès du titolaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole « Mar » est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

Article 6

Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l'exclusion des symboles prevus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue francaise.

La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise

Au verso de chaque extrait doivent figurer

— une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,

— la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto,

— un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait

Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du depôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles

Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil

Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivres par ses autorites.

Article 7

Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits

Article 8.

Les extraits portent le date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention

Article 9

Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Article 10

La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'etat civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes on été dressés ou transcrits

Article 11

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés.

Article 12

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission International de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Article 13.

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 14

La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur.

Article 15.

La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent

Article 16

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Toute Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extramétropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat que a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressées au Conseil Fédéral Suisse, que

la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 17.

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Article 18

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractans aura toutefois la faculté de dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractant et le Secretaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en viguer à son égard.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorises à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil

Pour la République Fédérale d'Allemagne

Pour l'Autriche

SCHWIND

Pour la Belgique

R. HUYBRECHT

Pour l'Espagne

DIEGO ESPÍN CÁNOVAS

Pour la France

GUY DELTEL

Pour la Grèce

G KARAMANOS

Pour l'Italie

S CATTANI

Pour le Lussemburg

HENRI DELVAUX

Pour les Pays Bas

En ce qui concerne la Royaume des Pays Bas, les termes « territoire métropolitain » et « territoires extramétropolitains », utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit pubblic entre les Pays Bas et les Antilles néerlandaises, « territoire européen » et « territoires non-européens ».

J VAN RIJN VAN ALKEMADE

Pour le Portugal

JOÃO DE DEUS PINHEIRO FARINHA

Pour la Suisse:

La Confedération Suisse déclare aux termes de l'article 11, qu'elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernent les enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste.

ERNST GÖTZ

Pour la Turquie

A TALUY

Pour la Yougoslavie

DRAGUTIN TODORIĆ

FORMULE A

1 ÉTAT:

2 SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3 EXTRAIT DE L'ACTE DE NAISSANCE N°

4	DATE ET LIEU DE NAISSANCE Jo [ ] Mo [ ] An [ ]		
5	NOM		
6	PRÉNOMS		
7	SEXE	8 PÈRE	9 MÈRE
5	NOM		
6	PRÉNOMS		
10	AUTRES ÉNONCIATIONS DE L'ACTE		
11	DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU Jo [ ] Mo [ ] An [ ]		

SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI /
SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

— Jo: Jour / Tag / Day / Dia / Ηζμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
— Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
— An: Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yil / Godina
— M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / Ἄρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muški
— F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θῆλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadin / Ženski
— Mar: Mariage / Eheschliessung / Marriage / Matrimonio / Γάμος / Matrimonio / Huwelijk / Casamento / Evlenme / Zaključenje braka
— Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός ἀπό τραπέζης καί κοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separacão de pessoas e bens / Ayrilik / Fizička rastava
— Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαζύγιον / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio / Boşanma / Razvod
— A: Annulation / Nichtigerklarung / Annulment / Anulación / Ἀκύρωσις / Annullamento / Nietigverkiaring / Anulação / Iptal / Poništenje
— D: Décès / Tod / Death / Defunción / Θάνατος / Morte / Overlijden / Óbito / Olümü / Smrt
— Dm: Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοῦ συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muža
— Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος τῆς συζύγου / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karinin ölümü / Smrt žene

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976
EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976
UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976
CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENCAO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976
VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK
IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

1	Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Država
2	Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική 'Αρχή τοῦ (ἡ τῆς ἡ τῶν) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgerlijke stand van / Servicos do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba
3	Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. / Extract from birth registration no. / Certificacion del acta de naci miento nº. / "Απόσπασμα ληξιαρχικῆς γεννήσεως ἀριθ. / Estratto dell'atto di nascita n. / Uittreksel uit de geboorteakte nr. / Certidão do assento de nascimento nº / Doğum sicilli örneği No. / Izvod iz matične knjige rodjenih br.
4	Tag und Ort der Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καὶ τόπος γεννήσεως / Data e luogo di nascita / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimiento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mjesto rodjenja
5	Name / Name / Apellidos / 'Επώνυμον / Cognome / Naam / Apelidos / Soyadi / Prezime
6	Vornamen / Forenames / Nombre propio / 'Ονόματα / Prenomi / Voornamen / Nome próprio / Adi / Ime
7	Geschlecht / Sex / Sexo / Φύλον / Sesso / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Poí
8	Vater / Father / Padre / Πατήρ / Padre / Vader / Pai / Baba / Otac
9	Mutter / Mother / Madre / Μήτηρ / Madre / Moeder / Mäe / Ana / Majka
10	Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / "Ετεραι ἔγγραφαί τῆς πράξεως / Altre enunciazioni dell'atto / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drügi podaci iz izvoda
11	Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία, ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş, tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, poptis, pečat.

* Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:

— Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractère de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

— Les dates sont inscrites en chiffren arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont designés par des chiffres allant de 01 à 09.

— Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat ou ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui ou l'extrait est délivré.

— Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

— Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.

— L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

FORMULE B

1 ÉTAT:

2 SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3 EXTRAIT DE L'ACTE DE MARIAGE N°

4	DATE ET LIEU DU MARIAGE	Jo Mo An	
		5 MARI	6 FEMME
7	NOM AVANT LE MARIAGE		
8	PRÉNOMS:		
9	DATE ET LIEU DE NAISSANCE	Jo Mo An	Jo Mo An
10	NOM APRÈS LE MARIAGE		
11	AUTRES ÉNONCIATIONS DE L'ACTE		
12	DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU	Jo Mo An	

SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI / SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

- Jo: Jour / Tag / Day / Día / 'Ηζμέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
- Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
- An: Année / Jahr / Year / Año / 'Ετος / Anno / Jaar / Ano / Yil / Godina
- Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separación personal / Χωρισμός ἀπό τραπέζης καί κοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrilik / Fizička rastava
- Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Διαζύγιον / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio / Bosanma / Razved
- A: Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / 'Ακύρωσις / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / Iptal / Poništenje
- Dm: Décès du marido / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defunción del marido / Θάνατος τοῦ συζύγου / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muza
- Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / Θάνατος τῆς συζύγου / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karinin ölümü / Smrt žene

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976*
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM UBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976
EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976
ΑΠΟΣΗΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΕ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976
ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976
UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976
CERTIDÃO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇÃO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976
VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK
IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

1	Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Država
2	Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική 'Αρχή τοῦ (ἡ τῆς ἡ τῶν) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgelijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba
3	Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. / Extract from marriage registration no. / Extracto del acta de matrimonio Núm. / 'Απόσπασμα ληξιαρχικῆς πράξεως γάμου ἀριθ. / Estratto dell'atto di matrimonio n. / Uittreksel uit de huweijksaki nr. / Certidão do assento de casamento nº / Evienme sicil orneği No. / Izvod iz matične knjige vjenčaniti br.
4	Tag und Ort der Eheschliessung / Date and place of the marriage / Fecha y lugar del matrimonio / Χρονολογία καί τόπος τελέσεως τοῦ γάμου / Data e luogo del matrimonio / Datum en plaats van huwelijk / Data e lugar do casamento / Evlenme yeri ve tarihi / Datum i mesto zaključenja braka
5	Ehemann / Husband / Marido / Σύζυγος / Marito / Man / Marido / Koca / Muž
6	Ehefrau / Wife / Mujer / Γυνή / Moglie / Vrouw / Mulher / Kari / Žena
7	Name vor der Eheschliessung / Name the before the marriage / Apellidos antes del matrimonio / 'Επώνυμον πρό τοῦ γάμου / Cognome prima del matrimonio / Naam vóór het huwelijk / Apelidos antes do casamento / Evlenmedön enceki soyadi / Prezime pre zakljucenja braka.
8	Vornamen / Forenames / Nombre propio / 'Ονοματα / Prenomi / Voornamen / Nome proprio / Adi / Ime
9	Tag und Ort de Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καί τόπος γεννήσεως / Data e luogo di nascita / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tanhi / Datum i mesto rodjenja
10	Name nach der Eheschliessung / Name following marriage / Apellidos despvés del matrimonio / Επώνυμον μετά τόν γάμον' / Cognome dopo il matrimonio / Naam na het huwelijk / Apellidos depois do casamento / Evienmeden sonraki soyadi / Prezime poste saključerna braka
11	Andere Angaben aus dem Eintrag / Other particulars of the registration / Otros datos del acta / "Ετεραι ἐγυραφαί υῆς πράξεως / Altre enunciazioni dell'atto / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme ait diğer bilgiler / Drugi podaci iz izvoda
12	Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, sello / Χρονολογία, ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat

* Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:

— Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

— Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont designés par des chiffres allant de 01 à 09.

— Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat ou ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui ou l'extrait est délivré.

— Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

— Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.

— L'adjonction d'autres cases oy sumboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil

FORMULE C

1	ÉTAT:	2	SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL DE

3 EXTRAIT DE L'ACTE DE DÉCÈS N°

4	DATE ET LIEU DU DÉCÈS — Jo / Mo / An		
5	NOM		
6	PRÉNOMS		
7	SEXE		
8	DATE ET LIEU DE NAISSANCE — Jo / Mo / An		
9	NOM DU DERNIER CONJOINT		
10	PRÉNOMS DU DERNIER CONJOINT		
		12 PÈRE	13 MÈRE
5	NOM		
6	PRÉNOMS		
11	DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU — Jo / Mo / An		

SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / ΣΥΜΒΟΛΑ / SIMBOLI / SYMBOLEN / SIMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI

— Jo: Jour / Tag / Day / Dia / Ημέρα / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
— Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Μήν / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
— An: Année / Jahr / Year / Año / Έτος / Anno / Jaar / Ano / Yil / Godina
— M: Masculin / Mannlich / Masculine / Masculino / Άρρεν / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muski
— F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Θήλυ / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadin / Ženski

EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976 *
AUSZUG AUSGESTELLT GEMASS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976
EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8. 1976
CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΥ 1976
ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L'8 SETTEMBRE 1976
UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976
CERTIDÃO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇAO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976
VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK
IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976

1	Staat / Country / Estado / Κράτος / Stato / Staat / Estado / Devlet / Država
2	Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική 'Αρχή τοῦ (ἥ τῆς ἥ τῶν) / Servizio dello stato civile / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matična služba
3	Auszug aus dem Sterbeeintrag Nr. / Extrac from death registration no. / Certificación del acta de defunción núm. / 'Απόσπασμα ληξιαρχικῆς πράξεως θανάτου ἀριθ / Estratto dell'atto di morte n. / Uittreksel uit de overlijdensakte nr. / Certidão do assento de óbito nº / Olüm sicil örneği No. / Izvod iz matične knjige umrlih
4	Tag und Ort des Todes / Date and place of death / Fecha y lugar de la defunción / Χρονολογία καί τόπος θανάτου / Data e luogo della morte / Datum en plaats van overlijden / Data e lugar do óbito / Ölüm yeri ve tarihi / Datum i mesto smrti
5	Name / Name / Apellidos / 'Επώνυμον / Cognome / Naam / Apelidos / Soyadi / Prezime
6	Vornamen / Forenames / Nombre propio / 'Ονόματα / Prenomi / Voornamen / Nome próprio / Adi / Ime
7	Geschlecht / Sez / Sexo / Φῦλον / Sesso / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Pol
8	Tag und Ort de Geburt / Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καί τόπος γεννήσεως / Data e luogo di nascita / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarihi / Datum i mesto rodienja
9	Name des letzten Ehegatten / Name of the last spouse / Apellidos del cônyuge / 'Επώνυμον τοῦ τελευταίου συζύγου / Cognome dell'ultimo coniuge / Naam van de laatste echtgenoot / Apelidos do último cônjuge / Son eşin soyadi / Prezime posiednjeg supružnika
10	Vornamen des letzten Ehegatten / Forenames of the last spouse / Nombre propio del cônyuge / 'Ονόματα τοῦ τελευταίοτ συζύγου / Prenomi dell'ultimo coniuge / Voornamen van de laatste echtgenoot / Nome próprio do último cônjuge / Son eşin adi / Ime poslednjeg supružnika
11	Tag der Ausstellung Unterschrift Siegel / Date of issue, signature, seal / Fecha de expedición, firma, selio / Χρονολογία ἐκδόσεως, ὑπογραφή, σφραγίς / Data di rilascio, firma, bollo / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emisão, assinatura, selo / Veriliş tarihi, imza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pĕcat
12	Vater / Father / Padre / Πατήρ / Padre / Vader / Pai / Baba / Otac
13	Mutter / Mother / Madre / Μήτηρ / Madre / Moeder / Mão / Ana / Majka

* Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention:

— Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

— Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont designés par des chiffres allant de 01 à 09.

— Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat ou ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui ou l'extrait est délivré.

— Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.

— Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.

— L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese

CONVENZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI ESTRATTI PLURILINGUE DI ATTI DI STATO CIVILE

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad esser utilizzati all'estero, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Articolo 1

Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai formulari A, B e C annessi alla presente Convenzione.

In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali

Articolo 2

Gli estratti sono formati sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle relative annotazioni agli atti.

Articolo 3

Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i formulari annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione

Articolo 4

Tutte le iscrizioni da apportare sui formulari sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto a cui si riferiscono.

Articolo 5

Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati a cifre che vanno da 01 a 09.

Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.

Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l'ha attribuito.

Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: M = maschile, F = femminile.

Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell'atto di nascita come anche il decesso del marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A = annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo « Mar » è anche seguito dal cognome e dal nome del congiunto.

Articolo 6

Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto e rilasciato e la lingua francese.

Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile o sono legati dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, nonchè in lingua inglese.

A tergo di ogni estratto devono figurare:

— un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo,

— la traduzione invariabile nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale,

— un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorità che rilascia l'estratto.

Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio Federale Svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali.

Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero agli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli estratti che saranno rilasciati dalle proprie autorità.

Articolo 7

Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.

Articolo 8

Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati.

Gli estratti sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.

Articolo 9

Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti formati ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati

Articolo 10

La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti

Articolo 11

Ogni Stato contraente, dal momento della firma della notifica prevista dall'articolo 12 o dell'adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.

Articolo 12.

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per la applicazione della presente Convenzione sul loro territorio

Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 13

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà efficacia tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità.

Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all'articolo precedente, la presente Convenzione avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario ne trasmetterà il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 14

La Convenzione relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956, cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 15

La riserva contemplata all'articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata Il ritiro sarà notificato al Consiglio Federale Svizzero

Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 16

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente.

Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilità internazionale

Il Consiglio Federale Svizzero informerà di quest'ultima notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile

Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o territori indicati nella dichiarazione.

Il Consiglio Federale Svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 17

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Quest'ultimo informerà tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutti i depositi degli atti di adesione La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell'atto di adesione.

Articolo 18

La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo Ogni Stato contraente avrà comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio Federale Svizzero il quale ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti.

La denuncia produrrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.

IN FEDE DI CHÈ i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a cio, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato Contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile

Per l'Austria

SCHWIND

Per il Belgio

R HUYBRECHT

Per la Francia

GUY DELTEL

Per la Grecia

G KARAMANOS

Per l'Italia

S CATTANI

Per la Jugoslavia

DRAGUTIN TODORIC

Per il Lussemburgo

HENRI DELVAUX

Per i Paesi Bassi

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini « territorio metropolitano » e « territori extra-metropolitani », usati nel testo della Convenzione, significano, vista la uniformità che esiste dal punto di vista del diritto pubblico tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, « territorio europeo » e « territori non europei ».

J. VAN RIJN VAN ALKEMADE

Per il Portogallo

JOÃO DE DEUS PINHEIRO FARINHA

Per la Repubblica federale di Germania

Per la Spagna:

DIEGO ESPÍN CÁNOVAS

Per la Svizzera

La Confederazione Svizzera dichiara, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine.

ERNST GÖTZ

Per la Turchia

A TALUY

(Seguono i formulari)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651004/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.